



COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Via Municipio, 8 C.A.P. 04025 Tel. 0771/595837 Fax 0771/588181

c.f. 81003310596

Prot. n. 4827 del 28.05.2020

ORDINANZA N. 12 del 28.05.2020

OGGETTO: LIMITAZIONE E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

CONSTATATA, nelle more della predisposizione di apposita regolamentazione, la necessità di rivedere da subito la disciplina che regola l'afflusso in Paese dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori agricoli che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico sanitario, di sicurezza e per i pedoni e per altri motivi di pubblico interesse, nonché per la salvaguardia delle zone avente valore storico, artistico e ambientale;

CONSIDERATO che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante svolto lungo alcune strade del centro abitato genera notevoli difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentrazione di persone e veicoli correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita determina incolonnamenti ed intasamenti con gravi ripercussioni sulla praticabilità della rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti nelle stesse vivono o lavorano;

PRESO ATTO dei notevoli disagi denunciati dai titolari di esercizi commerciali che, a causa del dilagante fenomeno dell'abusivismo ambulante svolto in diverse zone del paese, in dispregio a qualsiasi disposizione normativa e regolamentare, subiscono una concorrenza sleale e un calo dei propri introiti;

RITENUTO che l'assenza di spazi appositamente definiti, da destinare a commercio in forma itinerante, determini problemi oggettivi di sicurezza urbana;

RITENUTA la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto in modo itinerante al fine di ripristinare e/o contenere gli inconvenienti prima descritti;

CONSIDERATO che l'art. 28, comma 16 del D.l.g.s 114/1998 e s.m.i. dispone che è possibile stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di sicurezza e di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

VISTA la Legge Regionale 6 novembre 2019 n. 22, "Testo Unico del Commercio";
VISTO il D.lgs 31 marzo 1998, n. 114;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA

- 1) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è sempre vietato (tutti i giorni) per motivi di sicurezza e viabilità nelle seguenti vie e piazze:
- Piazza Cavour e tutto il Centro storico;
 - Via Napoli;
 - Via Marconi;
 - Via Roma (tratto compreso tra via Marconi e l'incrocio con Via Libero De Libero);
 - Via Lago e Piazza Lago;
 - Via Pietra dei Corvi;
 - Largo Caduti Civili di guerra;

DISPONE

La presente ordinanza:

- E' immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni sul sito web del Comune di Lenola all'indirizzo www.comune.lenola.it;
- a decorrere dalla data della presente è revocata ogni altra diversa disposizione/ordinanza;
- l'inossevanza delle disposizioni della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3 del D.lgs 114/1998, da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/1981;
- viene trasmessa:
- alla Prefettura di Latina;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Lenola;
- al Commissariato Polizia di Stato di Fondi;

RENDE NOTO

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 28 maggio 2020

